

Art.22

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali. Salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa nazionale, la sospensione e il differimento dei termini di versamento dei tributi non può essere disposto per le quote degli stessi riservati allo Stato.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e per le entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento dilazionato delle medesime – qualora le somme dovute superino i 100,00 euro - in rate mensili secondo quanto segue:
 - un minimo di 4 rate per importi compresi da 100,01 e 500,00 euro,
 - da 5 a 12 rate per importi da 500,01 a 3.000,00 euro
 - da 13 a 24 rate per importi da 3.000,01 a 6.000,00 euro
 - da 25 a 36 rate per importi da 6.000,01 a 20.000,00 euro
 - da 37 a 72 rate per importi che superano i 20.000,00 euro.
4. La rateazione è concessa con Provvedimento del Funzionario Responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Le rate sono determinate nel provvedimento del Funzionario Responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli importi dovuti per l'annualità in corso.
7. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario della riscossione coattiva può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
8. In caso di dilazione su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente maggiorato di tre punti percentuali.
9. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:
 - Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;

- Interessi di dilazione;
 - Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
 - Entrate non tributarie;
 - Entrate tributarie.
10. Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione è richiesta la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. La garanzia fideiussoria deve essere pari all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, con escussione a prima richiesta del Comune creditore e avente scadenza ad un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.
11. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno tre rate.

Art. 22-bis – Riscossione coattiva svolta direttamente dall'Ente

1. Per gli atti emessi si applicano le disposizioni previste in materia di oneri addebitabili al contribuente previste dall'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per gli tutti gli atti emessi precedentemente rispetto alla data indicata nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente previste.